



TRASPARENZA E TEMPESTIVITÀ

Stefano Stefanel

La valutazione degli apprendimenti
e del comportamento
come procedimento
educativo
didattico
e amministrativo

sans les lois ne peut pas se servir de toutes les

La valutazione degli apprendimenti e del comportamento e la certificazione delle competenze sono un obbligo cui la scuola non può sottrarsi. Vanno individuati in forma chiara gli elementi che devono caratterizzare queste valutazioni partendo dalla lettura della normativa vigente anche perché se, da un punto di vista didattico e educativo, è importante conoscere la storia della valutazione nella scuola italiana, a livello di comportamento individuale del docente o dell'istituzione solo la normativa primaria vigente costituisce elemento di analisi da parte del giudice amministrativo.

La valutazione degli apprendimenti e del comportamento, sia in sede ordinaria (trimestrale, quadrimestrale, annuale, ecc.) sia in sede d'esame di stato (alla fine dei due cicli dell'istruzione), costituisce un procedimento amministrativo di competenza del TAR e quindi ricadente a pieno titolo sotto la L. 241/90. È dunque importante che sia rispettata sempre la trasparenza del procedimento valutativo in quanto procedimento amministrativo. Il D.P.R. 122/2009, attuativo della L. 169/2008, precisa

all'art. 1, comma 2: "Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva". La valutazione degli apprendimenti e del comportamento è insita anche nella funzione docente, come previsto dall'art. 29 del CCNL del 29 novembre 2007. Dunque il docente, il Consiglio di classe o l'istituzione scolastica sono tenuti ad effettuare una valutazione che rispetti il diritto dell'alunno.

L'armonia tra i due elementi citati (trasparenza e tempestività) può determinare un procedimento amministrativo corretto di valutazione:

- **trasparenza** - il soggetto valutato (o il suo genitore) deve conoscere i criteri con cui viene valutato in modo da poter verificare di persona se sono stati applicati o meno anche ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.P.R. 275/99 ("Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche (...) individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale") e in quale maniera è stata definita dalla scuola la valutazione periodica;
- **tempestività** - l'alunno ha diritto ad una valutazione tempestiva sia delle prove orali sia di quelle scritte.

Diventa dunque necessario per le scuole definire precisamente alcuni **punti nodali della valutazione**:

- **divisione dell'anno scolastico in periodi ai fini valutativi**: poiché ogni scuola è libera di scegliere la periodizzazione che vuole, è del tutto inopportuna, ad esempio, una divisione in quadrimestri con *pagellina* informale dopo due mesi, in quanto la scuola può anche suddividere l'anno scolastico in quattro bimestri, in tre trimestri, in un trimestre e un pentamestre, ecc. È certo elemento di mancata trasparenza una periodizzazione resa poco chiara da valutazioni ufficiali accanto a valutazioni officiose;
- **definizione da parte del Collegio docenti di criteri di valutazione chiari**: la chiarezza è resa necessaria dal rapporto tra valutazione e trasparenza; se infatti i criteri sono generici la loro applicazione non è trasparente e come tale impugnabile;
- **definizione di una scala di valutazione**: il Collegio docenti deve definire anche la scala di valutazione permessa per le valutazioni delle singole prove, questo per evitare l'uso arbitrario di scale poi difficili da riportare al voto quadrimestrale o finale; l'uso indiscriminato e non definito dei + o dei -, dei mezzi voti e dei voti barrati (vale più $6\frac{1}{2}$ o $6/7$?) è sicuro elemento di mancata trasparenza, soprattutto nelle modalità in cui confluiscono nel voto valutativo obbligatorio di periodo;
- **definizione da parte del Collegio docenti del concetto di tempestività**: anche in questo caso una delibera che preveda, ad esempio, in 90 giorni il tempo per la consegna di un compito in classe pare insostenibile in sede giurisdizionale;
- **definizione degli oggetti della valutazione**: credo sia prassi necessaria definire su che oggetti verrà effettuata la valutazione sia degli apprendimenti (compiti in classe, interrogazioni, test, prove Invalsi, impegno, interesse, partecipazione, ecc.) sia del comportamento;
- **definizione delle modalità di attribuzione del credito extrascolastico** nelle scuole secondarie di 2° grado: l'alunno deve sapere, prima di presentare la documentazione dell'attività svolta, se questa gli produrrà credito o meno.

In relazione a quanto sopra esposto, va ricordato che i casi di annullamento delle bocciature da parte dei Tar sono numerosi, in quanto è prassi naturale dei docenti e dei Consigli di classe considerare la valutazione come una procedura didattica ed educativa e non amministrativa. Da qui derivano molti errori procedurali, quasi sempre sanzionati dal giudice.

Segnalo inoltre, e a solo titolo esplicativo, alcuni macroscopici problemi relativi alla valutazione alla luce della normativa sopra esposta.

Diminuzione del voto nel primo quadrimestre - La prassi di dare voti più bassi nel primo quadrimestre per poi

alzarli nel secondo è molto usata, soprattutto nelle scuole primarie. La violazione amministrativa è evidente in quanto all'alunno non viene attribuito il voto che merita, ma quello inferiore nella prospettiva di alzarglielo nel secondo quadrimestre (cosa tutt'altro che certa al termine del primo quadrimestre). Di conseguenza, il monitoraggio dei risultati di alcuni alunni porta a verificare voti alti nel secondo quadrimestre e più bassi nel primo, in una fisarmonica che non ha nulla di didattico ed è un puro falso amministrativo. Il soggetto valutato ha diritto ad avere la valutazione che merita e non quella che si ritiene per lui migliore. Altrimenti la valutazione diventa un arbitrario esercizio di pressione.

Utilizzo di scale improprie - La valutazione in decimi prevede 10 possibilità. Se i singoli docenti usano i mezzi voti se ne aggiungono un'altra decina (anche se quasi sempre i mezzi voti vengono usati dal 4 in su). Se poi si aggiungono i + e i - allora le valutazioni possono diventare anche più di 30. Laddove tutto questo non è deliberato dal Collegio docenti, ai sensi del D.P.R. 275/99, o non è deliberato chiaramente in modo che i voti delle singole prove convergano nel voto finale, possono accadere delle storture che configurano dei veri e propri illeciti amministrativi:

- interrogazioni per un mezzo voto o un quarto di voto, quasi che possa essere il docente a decidere se un'interrogazione vale interamente o per una parte;
- arrotondamenti fatti su scale personali (quanto vale un +? $5\frac{1}{2}$ è più o meno di $5/6$?), soprattutto nelle valutazioni insufficienti;
- valutazioni arrotondabili per eccesso (7,72) arrotondate per difetto in carenza di una precisa delibera del Collegio docenti, che dovrebbe definire i criteri di valutazione, e solo perché il docente ha ritenuto di agire così.

Arbitrio nella valutazione del comportamento - La valutazione del comportamento nelle scuole secondarie di secondo grado determina spesso profili di assoluta illiquidità, ad esempio nei casi di seguito riportati:

- uguali criteri per l'attribuzione del 9 e del 10 in comportamento: ciò vuol dire che la decisione se dare 9 o 10 è lasciata all'arbitrarietà del Consiglio di classe;
- attribuzione del 5 in comportamento in assenza di chiari e deliberati criteri trasparenti, in ottemperanza allo Statuto degli studenti e delle studentesse (D.P.R. 245/2007, modificato dal D.P.R. 249/2008);
- deliberata non utilizzazione della scala completa di valutazione (non assegnare mai il 10);
- condizionamento del voto in comportamento determinato dalla media degli altri voti, in modo da non alterarla: in questo caso si compie un vero illecito amministrativo poiché una voce, il comportamento, viene valutata non nel suo specifico, ma in rapporto ad altro (media delle altre materie).



Ragazzo sul mulo 85x85 cm.

Prodotti standard e personalizzazione dei percorsi - Sia le *Indicazioni nazionali* o le *Linee guida* di entrambi i cicli sia le *Indicazioni per il curriculum* prefigurano una scuola personalizzante, mentre la valutazione avviene per lo più attraverso prodotti standard (compiti o interrogazioni) e molto residualmente per osservazioni processuali o prove di altro genere. Lo scetticismo dei docenti verso la personalizzazione dei percorsi fa il paio con l'adesione ad un'idea di individualizzazione in cui il docente fissa gli obiettivi e poi decide se sono stati raggiunti o meno senza prove specifiche e personalizzate, demandando la valutazione di tutti gli alunni a prodotti standard. La rottura tra personalizzazione dei percorsi e standardizzazione dei prodotti che stanno alla base della valutazione non deve

essere confusa con la necessità che il sistema (MIUR) o l'organizzazione (Scuola) valutino anche per standard; infatti, un percorso personalizzato non può essere valutato solo per standard o solo per *compassione umana* (il voto negativo modificato dal Consiglio di classe), pena la perdita di credibilità, l'eliminazione della trasparenza, la non leggibilità dei dati che hanno portato al voto finale.

Stefano Stefanel - Dirigente scolastico della Scuola Secondaria di primo grado *Manzoni & Fermi* di Udine, dirigente reggente dell'Istituto Comprensivo di Mortegliano-Castions di Strada (UD) e coordinatore dell'Associazione Scuole Autonome del Friuli-Venezia Giulia.